

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-1706 del 09/04/2021
Oggetto	PRATICA FC20A0019. CONCESSIONE ORDINARIA DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA IN COMUNE DI CESENATICO (FC) RICHIEDENTE: GRANATA - SOC.COOP. SOCIALE CULTURALE E DILETTANTISTICA A.R.L. USO: IRRIGAZIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE
Proposta	n. PDET-AMB-2021-1766 del 08/04/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno nove APRILE 2021 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena
Unità Gestione Demanio Idrico

OGGETTO: CONCESSIONE ORDINARIA DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA IN COMUNE DI CESENATICO (FC)
RICHIEDENTE: GRANATA - SOC.COOP. SOCIALE CULTURALE E DILETTANTISTICA A.R.L.
USO: IRRIGAZIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE
PRATICA FC20A0019

LA DIRIGENTE

VISTE le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici";
- il D. Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare gli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate, in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica";
- la Legge Regionale 22 dicembre 2009, n.24, in particolare l'art. 51, "Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico";
- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005, n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA);
- la Deliberazione della Giunta Regionale 02/07/2014, n. 787, "Individuazione dei parametri la durata massima delle concessioni di derivazione di acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico – Art. 21 R.R. 41/01";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 02/02/2015, n. 65, "Nuove determinazioni in materia di canoni e di spese di istruttorie per le derivazioni di acqua pubblica";
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l'art. 8, "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 25/07/2016, n. 1195, "Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica" - Art. 1.3;
- la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 "Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico Padano" così come modificata ed integrata con successiva deliberazione n. 3/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'A.d.B. Distrettuale del Fiume Po;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 05/09/2016, n. 1415, "Definizione dei fabbisogni irrigui per coltura, ai sensi del D.M. 31 luglio 2015- Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 31/12/2016, n. 1792, "Determinazione su base volumetrica dei canoni di concessione ad uso irriguo";

VISTI inoltre:

- il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e 89 riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la Legge Regionale E.R. 30 Luglio 2015, n.13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'energia (ARPAE) e all'art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nulla-osta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 24/11/2015, n. 1927, “Approvazione progetto demanio idrico”;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 avente ad oggetto “Conferimento degli incarichi Dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla città Metropolitana e dalla Province ad Arpae a eseguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 di conferimento degli incarichi dirigenziali con decorrenza 01/01/2019;
- La Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 114 del 19/11/2019 di conferimento dell’incarico Dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena con decorrenza dal 24/11/2019;
- la Determinazione dirigenziale dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. 67 del 29/01/2021 di conferimento degli incarichi di funzione con decorrenza 01/02/2021

PREMESSO che:

- ai sensi dell’art. 12 bis del RD n.1775/1933 come modificato dall’art. 96, comma 3 del Dlgs n.152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;
- tale procedimento è assoggettato a quello di concessione ordinaria previsto dal Titolo II del RR 41/2001 all’art. 6;

VISTA la domanda di nuova concessione ordinaria (pratica FC20A0019) di derivazione di acqua pubblica sotterranea presentata ad Arpae – S.A.C. - Unità Demanio Idrico di Forlì – Cesena ed acquisita al protocollo n. PG/2020/139453 poi successivamente completata in data 19/10/2020 con Nota assunta al protocollo n. PG/2020/150039 da **GRANATA - SOC.COOP. SOCIALE CULTURALE E DILETTANTISTICA A.R.L.** (C.F./P.IVA 00818740409) con sede legale in Comune di Cesenatico Via Cesenatico n. 708 per l’attivazione di un pozzo esistente inutilizzato ad uso irrigazione impianto sportivo come da documentazione allegata all’istanza;

Esaminata la documentazione presentata a corredo della domanda suddetta dalla quale si evince che:

- il pozzo è ubicato in comune di Cesenatico (FC), Località Villalta, al Fg. 26 mappale 1189 di proprietà del Comune di Cesenatico;
- il richiedente ha sottoscritto con il Comune di Cesenatico la convenzione n. 39 del 22/08/2019 per l'affidamento in gestione di impianto calcistico di Villalta. Tale convenzione ha durata cinque anni a decorrere dalla data di consegna dell'impianto e rinnovabile con atto espresso (art.2 della convenzione);
- il pozzo ha un diametro di mm 114 ed una profondità massima di 95,00 metri dal piano campagna;
- il pozzo è equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza pari Kw 4 e portata massima di prelievo 2,5 l/s;
- il volume massimo di acqua pubblica richiesta è pari a circa 4.500 mc/annui.
- Il quantitativo richiesto sarà utilizzato per l'irrigazione impianto sportivo;

DATO ATTO che:

- la domanda è stata pubblicata sul B.U.R.E.R.T. n. 395 del 11/11/2020 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;
- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area naturale protetta ai sensi della L.R. n. 24 del 2011 e della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;
- non insiste entro il perimetro di aree di rispetto di pozzi acquedottistici pubblici ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006;

VISTO inoltre

- il parere interno della S.A.C. - Unità Concessioni Acque Minerali e Termali – con Prot. n. PG/2020/172795 del 29/11/2019 che non rileva interferenze della derivazione di acqua pubblica sotterranea con le aree del territorio provinciale su cui insistono permessi di ricerca e/o concessioni di acque minerali e termali;
- **il parere del Servizio Pianificazione Territoriale del Provincia di Forlì-Cesena** del 13/11/2020, acquisito da questa Agenzia al Prot. n. PG/2020/165400 **di non conformità all'art. 28 del P.T.C.P.** sulla base di quanto di seguito riportato *"(...) Tutto ciò premesso, la domanda di concessione in esame, che prevede l'utilizzo di un pozzo esistente nel Comune di Cesenatico ad uso "irrigazione impianti sportivi e/o aree verdi" che insiste su zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei tutelate ai sensi dell'art. 28 del PTCP, non può essere ritenuta conforme al PTCP. Nello specifico l'art.28 del PTCP al comma 6 lett. d) stabilisce che la perforazione di pozzi è consentita solo per quelli a fini domestici a meno che non siano stati autorizzati dalle pubbliche autorità competenti ai sensi dell'art. 95 del R.D. 11 dicembre 1933 n.1775. Ciò significa che ogni pozzo ad uso diverso da quello domestico, privo di autorizzazione rilasciata dall'autorità competente, non può essere autorizzato se ricade in art.28 del PTCP"*;

ACCERTATA inoltre, sulla base dei contenuti della DGR n.1415/2016 e DGR 1195/2016, la compatibilità di utilizzo della risorsa idrica richiesta, ad uso irrigazione impianto sportivo, per una quantità massima annua di mc 4.500 – superiore al fabbisogno teorico pari a mc 3.700;

VALUTATA la compatibilità col Piano di Gestione Distrettuale delle Acque e il Piano di Tutela delle Acque, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, utilizzando gli strumenti tecnici attualmente a disposizione di questo Servizio, si evince che:

- il prelievo insiste nel corpo idrico *"Pianura Alluvionale Appenninica – confinato superiore"* (cod. 0610ER-DQ2-PACS), ricaricato prevalentemente da fonte appenninica, in stato quantitativo "buono" e qualitativo "buono";
- l'intensità dell'impatto del prelievo è classificabile come "moderato";
- dati i valori di subsidenza assenti, la soggiacenza in equilibrio e il trend piezometrico in aumento, il corpo idrico, localmente, risulta a "criticità bassa";

DATO ATTO che dall'analisi dei livelli d'impatto e dall'applicazione del metodo E.R.A. (Esclusione/ Repulsione/ Attrazione), così come definiti dall'Allegato 2 alla Deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente della Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po, il prelievo ricade nell'ambito **"Attrazione"**, ovvero la derivazione è compatibile, **"con la prescrizione dell'istallazione e manutenzione in regolare stato di funzionamento del misuratore dei volumi emunti e con la riduzione del volume massimo emungibile da 4.500"**

mc/anno richiesti a 3.700 mc/anno concedibili”;

DATO ATTO che dalla valutazione sopra riportata di compatibilità con il Piano di Gestione Distrettuale delle Acque e il Piano di Tutela delle Acque, analizzando i livelli di impatto e l'applicazione del metodo ERA, ai sensi dell'Allegato 2 alla Direttiva Derivazioni, strumento tecnico di dettaglio ed aggiornato, emerge che i valori di subsidenza sono accettabili/assenti e quindi la derivazione di acqua sotterranea è compatibile con prescrizioni e una riduzione dei quantitativi richiesti;

RITENUTO pertanto che sulla base delle valutazioni sopra riportate sia superabile il parere non favorevole della Provincia;

PRESO ATTO che il richiedente ha versato:

- l'importo di € 195,00 in data 07/09/2020 con bonifico bancario dovuto per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione in oggetto;
- il richiedente ha sottoscritto, per accettazione, il Disciplinare che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione, con protocollo PG/2021/3272 del 12/01/2021;
- l'importo di € 250,00 in data 11/01/2021 con bonifico bancario a titolo di deposito cauzionale secondo quanto stabilito dall'art.8 L.R. 2/2015;
- l'importo di € 164,40 in data 11/01/2021 con bonifico bancario corrispondente al canone anno 2021;

RITENUTO che, sulla base della documentazione tecnica acquisita agli atti, la concessione semplificata possa essere rilasciata ai sensi dell'art. 6 del R.R. 41/2001;

DATO ATTO che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento;

VISTA la proposta del provvedimento resa dal Responsabile del procedimento e titolare dell'Incarico di Funzione Demanio Idrico FC, Dott.ssa Anna Maria Casadei, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di assentire la concessione **FC20A0019** a **GRANATA - SOC.COOP. SOCIALE CULTURALE E DILETTANTISTICA A.R.L.** (C.F./P.IVA 00818740409) con sede legale in Comune di Cesenatico Via Cesenatico n. 708 per il prelievo di acqua pubblica sotterranea mediante l'attivazione di un pozzo esistente inutilizzato ad uso irrigazione impianto sportivo (campo sportivo comunale di Villalta). Il pozzo è ubicato in comune di Cesenatico (FC) distinto nel NCT del medesimo comune al Foglio 26 mapp. 1189. Il pozzo ha una profondità massima di 95,00 metri dal piano campagna ed è equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza pari Kw 4 e portata massima di prelievo 2,5 l/s;
2. di fissare la quantità d'acqua prelevabile per un volume complessivo annuo di **mc. 3.700** nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare di concessione parte integrante del presente atto;
3. di stabilire che il concessionario è obbligato **all'installazione di un misuratore dei volumi** che registri i volumi emunti indicando le letture iniziali a gennaio e finali a dicembre di ogni anno;
4. di stabilire che la concessione è rilasciata, ai sensi della DGR n. 787/2014 per la durata non superiore ad anni 10 **pertanto la scadenza è il 31/12/2030. Tenuto conto che la convenzione attualmente in essere ha scadenza il 22/08/2024, entro tale termine dovrà essere comunicato a questo Servizio l'eventuale rinnovo della convenzione.** Nel caso in cui il terreno sia dato in concessione ad altra Società dovrà essere contestualmente presentata istanza di cambio di titolarità. Nel caso in cui il contratto non sia rinnovato e il proprietario non intenda utilizzare il pozzo dovrà invece essere presentata istanza di rinuncia;
5. **la prescrizione riportata al punto 4. del dispositivo vale per ogni successivo rinnovo della convenzione nel caso la scadenza della stessa sia comunque antecedente il 31/12/2030;**

6. di fissare in € 250,00 l'importo del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi posti dal presente atto, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015 e successive modifiche, che verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia, dato atto che è stato versato;
7. di stabilire che il canone annuo solare è pari a € 164,40 sulla base della normativa citata in premessa e che deve essere pagato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento;
8. di stabilire che in caso di mancato pagamento saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione attiverà le procedure per il recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art. 51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n. 24;
9. di stabilire che l'importo del canone sarà aggiornato e rideterminato annualmente ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 e s.m.i. o in base ad altre disposizioni di legge;
10. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni del Disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente e parte integrante del presente Atto;
11. di dare conto che l'originale del presente atto completo di Disciplinare è conservato presso l'archivio informatico Arpae;
12. di notificare digitalmente al concessionario copia del presente provvedimento a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo pec: coopculturalegranata@gigapec.it che dovrà essere esibita ad ogni/ richiesta del personale addetto alla vigilanza e consegnarne copia conforme all'originale in formato/ cartaceo solo se richiesta esplicitamente dal concessionario;

DI STABILIRE che:

13. le somme versate saranno introitate nei seguenti capitoli parte Entrate del Bilancio Regionale:
 - per i canoni annuali nel Capitolo n. 04315;
 - per il deposito cauzionale nel Capitolo n. 07060;
 - per le spese d'istruttoria nel Capitolo n. 04615;
14. la presente concessione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, emessa da Arpae (C.F.04290860370), è soggetta a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'Art. 5 del DPR26/04/86 n. 131 risulta inferiore a € 200,00;
15. di pubblicare sul B.U.R.E.R.T. il presente atto per estratto;
16. ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
17. avverso il presente atto è possibile proporre opposizione, entro 60 giorni dalla ricezione, al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143 del R.D. 1775/1933 e ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica o all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

La Responsabile del Servizio Autorizzazioni
e Concessioni di Forlì-Cesena – Area Est

** Mariagrazia Cacciaguerra*

**documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente*

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione ordinaria di derivazione di acqua pubblica sotterranea da risorsa esistente per uso irrigazione impianto sportivo richiesta da GRANATA - SOC.COOP. SOCIALE CULTURALE E DILETTANTISTICA A.R.L. (C.F./P.IVA 00818740409) - Pratica FC20A0019.

ART. 1

DESCRIZIONE DELL'OPERA DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E DESTINAZIONE D'USO DELLO STESSO.

1. Il prelievo di acqua pubblica sotterranea avviene mediante l'attivazione di un pozzo esistente inutilizzato ubicato in comune di Cesenatico (FC) distinto nel NCT del medesimo comune al Foglio 26 mapp. 1189 Coordinate geografiche UTM RER: X= 769.336 Y= 897.199
2. Il pozzo ha una profondità massima di 95,00 metri dal piano campagna ed è equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza pari Kw 4 e portata massima di prelievo 2,5 l/s;
3. L'acqua sotterranea da derivare è utilizzata per uso irrigazione impianto sportivo nello specifico il campo sportivo comunale di Villalta.

ART. 2

LA DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione è rilasciata, ai sensi della DGR n. 787/2014 per la durata non superiore ad anni 10 **pertanto la scadenza è il 31/12/2030. Tenuto conto che la convenzione attualmente in essere ha scadenza il 22/08/2024, entro tale termine dovrà essere comunicato a questo Servizio l'eventuale rinnovo della convenzione.** Nel caso in cui il terreno sia dato in concessione ad altra Società dovrà essere contestualmente presentata istanza di cambio di titolarità. Nel caso in cui il contratto non sia rinnovato e il proprietario non intenda utilizzare il pozzo dovrà invece essere presentata istanza di rinuncia
2. **Quanto riportato al punto 1 sopra vale per ogni successivo rinnovo della convenzione nel caso la scadenza della stessa sia comunque antecedente il 31/12/2030;**

ART.3

MODALITÀ DI PRELIEVO DELL'ACQUA DA DERIVARE

1. Il prelievo dovrà essere esercitato con le seguenti modalità:
 - portata massima complessiva di prelievo l/s 2,5;
 - volume annuo complessivo di prelievo massimo mc. 3.700.
2. Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora venga reso noto, dalla Agenzia Arpae concedente, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di categoria, il divieto di derivare acqua. Il prelievo dovrà essere interrotto anche nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo per l'uso cui la risorsa è destinata.

ART. 4

OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

1. Il **concessionario deve provvedere all'installazione**, entro 30 giorni dal ritiro del presente atto e alla regolare manutenzione, **di un misuratore dei volumi che** registri l'entità di risorsa emunta indicando le letture iniziali a gennaio e finali a dicembre. Dovrà inoltre trasmettere alla Regione Emilia-Romagna

-Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici- pec ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it, all'Autorità di Bacino del fiume Po, pec protocollo@postacert.adbpo.it, ed a questa Agenzia, entro il 31 gennaio di ogni anno, la comunicazione relativa ai periodi di emungimento ed ai volumi emunti dell'anno trascorso, registrati dal contatore. La comunicazione a questa Agenzia deve essere effettuata con le modalità previste dall'art. 47 del DPR 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di atto notorio) e inviata all'indirizzo pec aooofc@cert.arpa.emr.it, unitamente ad un documento di identità in corso di validità oppure firmata digitalmente, nei termini sopraindicati.

2. Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa un **Cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:

- titolare della concessione,
- numero della concessione,
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo.

2. E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.
3. L' opera di prelievo deve essere mantenuta nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non può essere modificata se non a seguito di regolare autorizzazione dell'Agenzia Arpaee concedente.
4. In ogni caso il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
5. Ogni variazione relativa alle opere di prelievo (ivi compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, all'Agenzia Arpaee concedente che valuterà se autorizzarla o meno.
6. Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato del pozzo nonché della sua manutenzione e sicurezza, affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. Il pozzo non può essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte; pertanto il concessionario è tenuto a comunicare alla Agenzia Arpaee concedente la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura del pozzo non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero.

ART. 5

CANONE DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non faccia uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma, dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/01, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo. Detto canone è soggetto ad aumenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative.

ART. 6

DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e deve essere versato prima del ritiro dell'atto di concessione.

2. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito dopo aver accertato che il concessionario abbia adempiuto a tutti i suoi obblighi.

ART. 7

RINUNCIA DECADENZA E REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. **La concessione richiesta è assentita, ai sensi della D.G.R. n.787 del 09/06/2014, fino al 31/12/2030, fatto salvo quanto previsto all'art. 2 del presente disciplinare** e fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta, e la facoltà dell'Agenzia concedente di revisionarla o revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.
2. La concessione decade, ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/2001, nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del Disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ART. 8

RINNOVO

Nel caso in cui, al termine della concessione, persistano i fini della derivazione, il concessionario **dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza della concessione**, ai sensi del R.R. 41/2001 e **quindi entro il 31/12/2030, fatto salvo quanto previsto all'art. 2 del presente disciplinare**.

ART. 9

RIPRISTINO DEI LUOGHI E RIMOZIONE DI OPERE

1. In caso di mancato rinnovo della concessione, il concessionario dovrà comunicarlo in forma scritta alla Agenzia Arpae competente prima della scadenza della stessa. In questo caso, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per la *“rimozione delle opere e il ripristino dei luoghi dell'alveo delle sponde e delle pertinenze demaniali qualora le stesse non siano acquisite dal demanio idrico”*.
2. *“Qualora la derivazione sia esercitata mediante pozzi, la perforazione, al cessare dell'utenza, deve essere dotata secondo le prescrizioni del Servizio di dispositivi di sicurezza passivi, quali cementazione e tamponamenti della colonna in opera, che impediscano l'inquinamento della falda e che garantiscano il confinamento permanente dell'acqua nel sito originario.”*

ART. 10

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica, e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo, ovvero il concessionario è tenuto a verificare il rispetto dei vincoli ambientali e territoriali esistenti, e della normativa esistente anche in materia di edilizia, di urbanistica e territoriale, ed è tenuto altresì a richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti eventuali ed ulteriori autorizzazioni/nulla osta necessari per la realizzazione delle opere di prelievo e per l'utilizzo dell'acqua.
2. È ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.